

DELIBERAZIONE NR. 1615 DEL 02/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che la Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano (P. IVA 08867030150), ha chiesto di poter inviare presso questa azienda gli studenti iscritti al proprio corso di specializzazione quadriennale post-universitario, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal corrispondente piano di studi;

Visti, al riguardo:

- la l. 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo” e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 11 dicembre 1998 n. 509 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della l. 15 maggio 1997 n. 127” emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- il DM 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento” emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Accertata la possibilità che questa azienda collabori attivamente con la suddetta Scuola per consentire il completamento della preparazione degli iscritti al corso di specializzazione quadriennale post-universitario in psicoterapia, dalla stessa istituito e attivato a seguito del riconoscimento del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto con decreto del 20 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998;

Evidenziato che per autorizzare – a tal fine – la frequenza delle strutture di questa azienda è necessaria la stipula di apposita convenzione ai sensi delle su richiamate disposizioni;

Visto il testo della convenzione condiviso con la Scuola dalla competente struttura;

Sottolineato che l'effettiva attivazione di singoli percorsi formativi sarà subordinata all'acquisizione del parere favorevole dei direttori/responsabili dei settori individuati per lo svolgimento dei tirocini di formazione, affinché possa essere preventivamente verificata l'insussistenza di alcun impedimento alla presenza del tirocinante durante lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Verificato che nulla osta alla formalizzazione degli accordi raggiunti per l'attivazione di tirocini per medici e psicologi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia della Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione per l'attivazione di tirocini per medici e psicologi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia della Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano, nei termini e alle condizioni riportati nel testo allegato al presente atto (allegato A);
2. di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) e dei progetti individuali ogni qualvolta si debbano attivare i singoli percorsi formativi, previa acquisizione del parere dei direttori/responsabili delle strutture individuate per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Tra

la Scuola di psicoterapia psicoanalitica, con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 27, P. IVA 08867030150, rappresentata dal presidente dott.ssa Egidia Albertini, nata a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) il 10 giugno 1954, C.F. LBRGDE54H50C228U, (d'ora in poi denominata "Scuola")

e

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. e P IVA 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 30 maggio 1960, C.F. LCTFNC60E03L400V, (d'ora in poi denominata "ASST")

"Scuola" e "ASST" d'ora in poi denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

premesso che:

- il DM 11 dicembre 1998, n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della l. 15 maggio 1997, n. 127", emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti richiede che siano completate nella loro formazione almeno 100 ore dedicate al tirocinio in strutture pubbliche o private accreditate nelle quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- nella struttura dell'ASST vi sono psicoterapeuti che svolgono attività di psicoterapia;
- la Scuola è stata riconosciuta legalmente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con DM 20 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, e autorizzata come Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della l. 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'ASST si rende disponibile a far svolgere il tirocinio pratico previsto dal DM 12 ottobre 1992 "Modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica" emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, agli studenti della Scuola, fino a un massimo di 5 allievi nell'arco del quadriennio di validità della convenzione, alle seguenti condizioni:

- individuazione delle sedi da parte dell'ASST secondo le proprie disponibilità;
- definizione del periodo di presenza, nell'arco dell'anno, del singolo tirocinante, al fine di coordinare l'attività istituzionale con quella del tirocinio.

Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e acquisire esperienza di diagnostica clinica e d'intervento nell'ambito psicoterapeutico.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della l. 24 giugno 1997, n. 196 non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'ASST e il tirocinante.

Art. 3

L'attività di tirocinio, individuata di comune accordo tra l'ASST e la Scuola, si svolgerà nei periodi preventivamente concordati tra il responsabile della struttura interessata e la Scuola.

Il numero complessivo di ore è definito in 150 ore annue per gli studenti della Scuola. Le ore di tirocinio saranno documentate da certificazione del tutor dell'ASST.

Art. 4

Per il tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi dei tutor della Scuola e dell'ASST
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e gli infortuni sul lavoro.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In caso di gravi inadempienze del tirocinante, l'ASST potrà chiedere alla Scuola la sospensione definitiva o temporanea del tirocinio.

Il tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

La Scuola e il tirocinante si impegnano, inoltre, a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:

- la Scuola è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17.4.2025;

- la Scuola è responsabile della “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- gli obblighi di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 “Informazione ai lavoratori” sono a carico dell’ASST.

Art. 7

La Scuola garantisce che il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante, fermo restando la segnalazione al tutor dell’ASST, si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Scuola.

L’invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dalla Scuola.

Art. 8

La Scuola si impegna:

- a informare sulla propria attività culturale e scientifica;
- ad accogliere gratuitamente un numero massimo di 4 operatori dell’ASST su indicazione della direzione, in ognuno dei seminari o convegni organizzati dalla Scuola;

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto tra le Parti.

Si applicherà a ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Art. 10

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In caso di controversie le Parti eleggono domicilio nel foro di Bergamo.

Art. 11

Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Scuola di psicoterapia psicoanalitica
Il Presidente
dott.ssa Egidia Albertini

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1575/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/09/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1575/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
